

# LA SIAE E LE BANDE MUSICALI

Relazione di Giorgio Zanolini

21/09/2008

## INTRODUZIONE

I rapporti esistenti tra la Società Italiana degli Autori ed Editori e le Bande Musicali sono regolati da un “Accordo Ponte” sottoscritto da tutte le Federazioni Bandistiche Italiane e la SIAE nel 2001.

Prima di trattare tale argomento, però, ritengo necessarie alcune premesse: capirete da soli il perché.

## COS'E' LA SIAE

Esiste una Direzione Generale, sita a Roma (Viale della Letteratura, 30 - 00144 - tel. 06 59901), tredici sedi regionali (per la Lombardia essa ha sede a MILANO, VIA ARCO, 3 – 20121 - tel. 02 864961 / fax 02 8900578) più quarantaquattro filiali (una di esse ha sede a BRESCIA, VIA CRETA, 46 – 25124 - tel. 030 2422229 / fax 030 223398).

***Tutti gli uffici locali non sono sedi SIAE, bensì MANDATARI. In poche parole, gli agenti locali sono dei concessionari, non dei dipendenti SIAE.***

## LO SCOPO DELLA SIAE

Scopo della SIAE è quello di tutelare i diritti di coloro che creano delle opere, di qualsiasi genere esse siano.

Il titolare dei diritti d'autore è, in via originaria, l'autore in quanto creatore dell'opera (oppure, nel caso di opere in collaborazione, i coautori).

I diritti patrimoniali possono poi essere acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge.

I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l'opera cade in pubblico dominio. Nel caso di opere in collaborazione il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo.

## L'ACCORDO “PONTE”

Nel 2001 è stato posto in essere un accordo provvisorio, definito “Accordo Ponte”, sottoscritto dalla SIAE e dalle Federazioni Bandistiche Italiane. Ciò si è reso necessario in quanto nel 2000 la SIAE recede dal precedente Accordo inerente le Bande, sottoscritto con Anbima nel 1983, e quindi lo stesso decade.

Essendo un accordo provvisorio, questo vale per un solo anno, salvo essere sempre prorogato dalla SIAE, di anno in anno, sino all'attuale 2008.

Con tale atto si regolano i rapporti tra ogni singola Banda Musicale e la SIAE, tramite il rilascio di un “Abbonamento”

Ad avviso delle Federazioni, nell'Accordo vigente ci sono ancora dei punti da modificare, e ciò è argomento di discussione già da anni, ma sinora il confronto con la SIAE non è stato possibile.

Viceversa, il fatto di essere sottoscrittori dell'atto ha dato più voce in capitolo ad ogni singola Federazione, depositaria della “interpretazione autentica” dell'accordo.

Ma vediamo punto per punto le caratteristiche di tale Accordo.

### *Sottoscrizione dell'Abbonamento*

Ad inizio anno, o comunque prima dello svolgersi della prima esecuzione, il legale rappresentante (od un suo delegato) si reca presso l'Agenzia territoriale SIAE competente per territorio. Viene richiesto il versamento di una quota dipendente dal numero di componenti del gruppo. A tutti i gruppi aderenti ad una Federazione sottoscrittore l'Accordo viene applicato uno sconto del 10% dell'importo previsto.

Viene poi applicata l'IVA al 20%, più € 3,23 di diritti amministrativi (bollo).

Al Complesso viene rilasciato:

- l'Abbonamento, contenente n. 15 caselle riferite alle quindici esecuzioni che ogni gruppo può effettuare/organizzare;
- n. 15 programmi musicali (Borderò o Borderaux) da compilare ogni volta venga eseguita un'esecuzione e dove si dovranno riportare i brani eseguiti e relativi autori;
- la fattura riportante il versamento effettuato.

### *Validità temporale*

L'abbonamento vale un anno solare (1 Gennaio – 31 Dicembre), indipendentemente da quando lo si stipula.

### *Validità territoriale*

L'abbonamento è valido su tutto il territorio nazionale. Non ci sono più, quindi, limitazioni territoriali. Qualora su di un abbonamento venissero riportate erroneamente tali limitazioni, esse sono da considerarsi non valide, e quindi non c'è bisogno di rifare l'abbonamento stesso (risposta data in data 10/06/2002 al sottoscritto dalla Direzione Generale SIAE su apposita richiesta).

### *Validità dell'abbonamento*

Esso è valido per tutte le esecuzioni musicali gratuite effettuate:

\* nei locali ove ha sede il Complesso musicale;

\* in locali o spazi esterni messi a disposizione del complesso musicale e liberamente aperti al pubblico.

Da ciò si evince che la Banda Musicale può anche organizzare delle esecuzioni da parte di altri soggetti (altre Bande, Saggi della Scuola di Musica ecc.).

### *Applicazione della quota di abbonamento*

La Direzione Generale della SIAE invia, di anno in anno, le quote da versare (quelle del precedente anno aumentate dell'inflazione rilevata dall'ISTAT).

Tali quote si applicano seguendo ancora (purtroppo!) il principio numerico, artisticamente ormai superato, della formazione "vesselliana", ovvero:

sino a 35 elementi;

da 36 a 60 elementi;

oltre 60 elementi.

Se per caso sull'abbonamento risultassero numeri diversi, essi non sono validi: si deve fare comunque riferimento a quelli appena elencati. Come nel caso prima specificato inerente la limitazione territoriale, l'abbonamento errato non viene rifatto, ma è considerato non valido l'errore riportato.

### *Rinnovo dell'abbonamento*

L'abbonamento annuale può essere rinnovato una seconda volta: quindi si possono raggiungere le trenta esecuzioni annuali a costi relativamente buoni.

### *Il caso delle esecuzioni “fuori abbonamento”*

Qualora una Banda realizzasse poche esecuzioni in un anno, se le risulta conveniente può scegliere di effettuare le “esecuzioni fuori abbonamento”, i cui costi seguono il principio di composizione numerica prima spiegato.

Esempio: una Banda di 35 elementi fa due esecuzioni annuali. Se sottoscrivesse l’Abbonamento annuale pagherebbe 167,22 Euro. Pagando come “fuori abbonamento” versa 56,52 Euro x 2, ovvero 113,04 Euro.

Lo stesso dicasi nel caso una Banda termini le sue 15 esecuzioni previste nell’Abbonamento: se deve fare al massimo altre due esecuzioni conviene pagare le “fuori abbonamento” invece che rinnovare l’abbonamento stesso.

### *Quando vale l’Abbonamento*

Esso è valido per le esecuzioni gratuite organizzate dalla Banda.

Non si considera introito il rimborso delle spese connesse al trasporto, all'alloggio e al ristoro dei componenti il Complesso.

Non è valido se il gruppo musicale viene richiesto da soggetti organizzatori terzi: sono questi ultimi che dovranno regolarizzarsi con la SIAE. Al Direttore della Banda spetterà solamente la compilazione del Borderò fornito dagli organizzatori della manifestazione.

### *Adempimenti per ogni esecuzione*

Prima di ogni esecuzione, il responsabile del gruppo deve recarsi presso la locale agenzia SIAE e far timbrare (vidimare) una delle quindici caselle riportate sulla terza facciata dell’Abbonamento. In caso di impossibilità, bisogna darne comunicazione scritta tramite fax o telegramma. La vidimazione dovrà essere perfezionata entro il quinto giorno successivo all’esecuzione.

La stessa prassi è valida per le esecuzioni fuori abbonamento.

## **CASI PARTICOLARI**

### *FUNZIONI RELIGIOSE:*

“Le esibizioni effettuate nell’ambito di processioni o di ricorrenze religiose possono rientrare sia nel campo applicativo dell’accordo CEI (quando l’organizzazione dell’evento deve ascrivere alla parrocchia)... In sostanza, l’esibizione della banda non deve essere associata a nessuna altra forma di intrattenimento ed il complesso non deve ricevere alcuna forma di compenso (oltre il rimborso delle spese vive sostenute) per la propria prestazione” (risposta data in data 30/03/2004 al sottoscritto dalla Direzione Generale SIAE su apposita richiesta).

Per funzioni religiose si intendono le S. Messe e le Processioni.

L’accordo con la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) è stato sottoscritto dalla SIAE il 22/12/1998.

### *RICORRENZE CIVILI:*

“Le esibizioni delle Bande in qualsiasi occasione, sia di ricorrenze nazionali o di altra natura, devono considerarsi esecuzioni non soggette a corresponsione dei diritti d’autore, laddove l’intero repertorio eseguito sia costituito da brani di pubblico dominio, come quelli citati (Inno di Mameli, Inno del Piave ecc.)” (risposta data in data 30/03/2004 al sottoscritto dalla Direzione Generale SIAE su apposita richiesta).

Di conseguenza, se vengono eseguiti brani rispondenti alle caratteristiche elencate in precedenza (passati 70 anni dalla morte dell’autore), nulla è dovuto alla SIAE.

Ciò non è valido nel caso di esecuzione di brani sì di pubblico dominio, ma con adattamento/arrangiamento/trascrizione di autore vivente e depositati alla SIAE.

In qualsiasi caso, se la ricorrenza è organizzata, per esempio, da un'Amministrazione Comunale (il caso più frequente), è tale soggetto che deve regolarizzarsi con la SIAE.

#### *RADUNI BANDISTICI:*

In questo caso l'Accordo Ponte prevede che ogni gruppo partecipante debba obbligatoriamente possedere un proprio abbonamento. Non è chiaro se debbano essere compilati più Borderò: è prassi consolidata, comunque, che tutti i brani eseguiti dai vari gruppi vengano riportati solo sul Borderò della Banda organizzatrice.

#### *CONCORSI BANDISTICI:*

Purtroppo, essendo un fenomeno ancora relativamente recente per il nostro Paese, la SIAE non ha ancora ritenuto, nonostante nostre richieste in merito, di normare tale genere di manifestazione.

Teoricamente essa potrebbe benissimo rientrare nelle 15 esecuzioni organizzate dalla singola Banda, ma questa è solo una nostra interpretazione. Difatti alcune agenzie locali trattano tali manifestazioni come "spettacoli" veri e propri, con conseguente "salasso" degli organizzatori, pure in assenza di emissione di biglietti d'ingresso.

L'argomento merita sicuramente di essere trattato con la SIAE: infatti il Concorso Bandistico, sia esso per Bande Giovanili che per Bande "adulte", è un momento di crescita e di verifica molto importante, quindi con contenuti altamente educativi. Lo stesso dicasi per le Giornate (o Concorsi) di Qualificazione. Di ciò si deve obbligatoriamente tenere conto.

In tali manifestazioni, come ben sapete, vengono eseguiti dei brani d'obbligo più volte, nonché dei brani a libera scelta da parte di ogni gruppo partecipante.

E' quindi nostra ferma intenzione prevedere tale casistica nella redazione dell'Accordo definitivo.

#### *GEMELLAGGI NAZIONALI:*

Vale lo stesso caso riportato per i Raduni Bandistici.

#### *PRESENZA DI BANDE INTERNAZIONALI:*

In questo caso specifico (sia che si tratti di Gemellaggi o Raduni) l'Accordo Ponte prevede che spetta alla Banda organizzatrice regolarizzare la posizione del gruppo straniero, stipulando un'iscrizione per lo stesso. Anche in questo caso non è chiaro se debbano essere compilati più Borderò: è prassi consolidata, comunque, che tutti i brani eseguiti dai vari gruppi vengano riportati solo sul Borderò della Banda organizzatrice.

#### *ORGANIZZAZIONE DI CONCERTI CON BANDE "IN DIVISA":*

Nel caso in cui si organizzi una esecuzione di una Banda "in divisa", si applica quanto previsto dall'art. 71 del D.L. n. 68 del 09/04/2003:

***"Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parte di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro."***

Generalmente le agenzie SIAE applicano tale articolo a tutte le Bande in uniforme.

Male che vada, al Direttore dell'esecuzione si potrà far compilare uno dei 15 Borderò in possesso alla Banda organizzatrice dell'evento.

#### *FESTE POPOLARI ORGANIZZATE DALLA BANDA:*

Sono sempre di più i casi di Feste popolari organizzate dalle Bande per raccogliere i fondi necessari alla propria sopravvivenza.

In questo caso l'Accordo Ponte non viene applicato, anche se le iniziative musicali presenti nella Festa potrebbero, secondo il nostro punto di vista, ricadere nel novero delle 15 esecuzioni in abbonamento (sempre che non ci sia un biglietto d'ingresso).

Diverso è il caso degli introiti derivati da vendita di cibi, bevande e quant'altro: non si toccano qui gli aspetti relativi agli adempimenti fiscali, sanitari ecc. In questo caso, se è presente un avvenimento musicale in tale contesto, la SIAE chiede sempre una percentuale sull'incasso lordo.

#### *RACCOLTE OCCASIONALI DI FONDI:*

Sono i casi previsti dall'art. 143, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Non sono considerate attività commerciali e devono essere svolte durante le festività legate alla comunità di appartenenza. In tali occasioni si possono effettuare cessioni di beni di modesto valore (per esempio magliette, cappellini, gadget ecc.).

Non è specificato un numero limite di effettuazione ma, in analogia con quanto previsto per gli altri soggetti che possono avvalersi di tale facoltà, si consiglia di effettuarne al massimo due all'anno.

In questo caso la SIAE non c'entra nulla.

#### *LOTTERIE, PESCHE, TOMBOLE:*

##### **Definizione**

- lotterie: manifestazioni effettuate attraverso la vendita di biglietti staccati da registri a matrice concorrenti ad uno o più premi in base ad un ordine di estrazione. I biglietti della lotteria potranno essere venduti solamente all'interno del territorio provinciale dove avrà luogo l'evento di sorte. L'importo complessivo dei biglietti da emettere, contrassegnati da serie e numerazione progressive, non deve superare il tetto massimo di € 51.645,69

- tombole: manifestazioni effettuate con l'utilizzo di cartelle contenenti una data quantità di numeri (dall'1 al 90) e con premi assegnati alle cartelle in cui, in base all'estrazione dei numeri, si siano verificate per prime le combinazioni vincenti. Le tombole sono consentite solo nel caso in cui la vendita delle cartelle sia limitata al comune in cui i numeri vengono estratti e ai comuni limitrofi e le cartelle siano contrassegnate con numerazione progressiva. Non esiste un limite di cartelle da poter emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, il tetto massimo di € 12.911,42

- pesche o banchi di beneficenza: sono le manifestazioni di sorte effettuate attraverso la vendita di biglietti e che, per la loro organizzazione, non si prestano alla vendita di biglietti a matrice. Una parte dei biglietti è abbinata ai premi in palio. Tali manifestazioni sono consentite se la vendita di biglietti è limitata al territorio del comune in cui essa si effettua. Il ricavato non deve, inoltre, superare il tetto massimo di € 51.645,69.

I premi previsti per le lotterie e le pesche o banchi di beneficenza possono consistere esclusivamente in servizi e beni mobili ad esclusione di:

- denaro
- titoli pubblici e privati
- valori bancari
- metalli preziosi in verghe

## **Adempimenti**

E' necessario, ai sensi dell'art. 14 del DPR 430/01 , che i promotori delle manifestazioni suddette pongano in essere una serie di adempimenti:

- comunicazione dell'organizzazione della manifestazione, almeno 30 giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune dove si effettuerà l'estrazione;
- comunicazione, in tempo congruo per l'effettuazione dei controlli, ai suddetti organi di eventuali intervenute modifiche nell'organizzazione.

Dovranno, inoltre, essere allegati alla comunicazione:

- in caso di lotterie: regolamento con indicazione della quantità e della natura dei premi, quantità e prezzo dei biglietti da vendere, luogo di esposizione dei premi, luogo e tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
- in caso di tombole: regolamento con indicazione dei premi e del prezzo di ciascuna cartella;
- in caso di pesche o banchi di beneficenza: indicazione nella comunicazione di svolgimento del numero di biglietti che si intende emettere e il prezzo di ognuno.

Anche in questo caso la SIAE non c'entra nulla.

## **LA SIAE E L'ENPALS**

L'ENPALS è l'Ente di previdenza per i lavoratori dello spettacolo.

Con la Legge 388/2000 si è stabilita una convenzione tra SIAE ed ENPALS circa i controlli territoriali: ciò ha generato tutta una serie di equivoci, fortemente penalizzanti nei confronti delle Bande.

Dopo un intervento diretto alla Direzione Nazionale ENPALS, siamo riusciti a fare uscire una circolare (n. 21 del 04/06/2002) che risolveva provvisoriamente la questione.

Siamo poi riusciti ad ottenere l'inserimento di un comma nella Legge Finanziaria del 2007, che invece risolve definitivamente l'annosa questione.

"Per le esibizioni musicali **dal vivo** in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro".

In pratica, è stato introdotto il concetto sottolineato in rosso "**dal vivo**", quindi le Bande Musicali non professionali non hanno nessun problema e possono continuare a beneficiare di tale esenzione.

Di conseguenza gli agenti locali SIAE non devono chiedere nulla alle Bande Musicali in riferimento a tale argomento.

Diverso è il caso dell'esibizione nei Teatri definiti "di Tradizione": tali teatri sono riconosciuti dallo Stato, e chiunque calchi le scene deve godere dell'agibilità ENPALS, anche se a titolo gratuito.

### **LA SIAE E I CONTROLLI FISCALI**

Nei confronti delle Bande che hanno optato per il regime semplificato della Legge 398/91, le agenzie SIAE possono effettuare controlli di natura documentale, diretti cioè alla verifica delle scritture contabili.

Gli incaricati SIAE svolgono quindi operazioni di vigilanza e controllo (art. 52 del dpr 633/72).

Tale compito deriva da un accordo sottoscritto dal Ministero delle Finanze e la SIAE ed ha valenza decennale (scadrà, salvo rinnovo, il 31/12/2009).

### **LA SIAE E LE “MARCHING BAND”**

Pur essendo un'espressione del mondo bandistico, a tutt'oggi non siamo riusciti a far comprendere alla SIAE che questi gruppi, anche se prediligono l'aspetto “Parata” e “Drill”, sono pur sempre gruppi bandistici.

La Direzione Nazionale, per ora, tende a catalogare tali espressioni nella categoria “Lirica”, in quanto si è presenti ad una esibizione con costumi, coreografie e musica.

Di conseguenza, la Federazione delle Marching Band italiane (IMSB) non è ancora riuscita a sottoscrivere l'accordo “ponte”. Si consiglia, quindi, di fare riferimento ad una delle federazioni firmatarie per dare la propria adesione e godere dei vari benefici collegati.

## SOMMARIO:

<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>1</b>
<b>COS'E' LA SIAE</b> .....	<b>1</b>
<b>LO SCOPO DELLA SIAE</b> .....	<b>1</b>
<b>L'ACCORDO "PONTE"</b> .....	<b>1</b>
SOTTOSCRIZIONE DELL' ABBONAMENTO .....	2
VALIDITÀ TEMPORALE.....	2
VALIDITÀ TERRITORIALE .....	2
VALIDITÀ DELL' ABBONAMENTO .....	2
APPLICAZIONE DELLA QUOTA DI ABBONAMENTO .....	2
RINNOVO DELL' ABBONAMENTO .....	2
IL CASO DELLE ESECUZIONI "FUORI ABBONAMENTO" .....	3
QUANDO VALE L' ABBONAMENTO .....	3
ADEMPIMENTI PER OGNI ESECUZIONE .....	3
<b>CASI PARTICOLARI</b> .....	<b>3</b>
FUNZIONI RELIGIOSE: .....	3
RICORRENZE CIVILI: .....	3
RADUNI BANDISTICI: .....	4
CONCORSI BANDISTICI: .....	4
GEMELLAGGI NAZIONALI: .....	4
PRESENZA DI BANDE INTERNAZIONALI: .....	4
ORGANIZZAZIONE DI CONCERTI CON BANDE "IN DIVISA": .....	4
FESTE ORGANIZZATE DALLA BANDA:.....	5
RACCOLTE OCCASIONALI DI FONDI:.....	5
LOTTERIE, PESCHE, TOMBOLE: .....	5
<b>LA SIAE E L'ENPALS</b> .....	<b>6</b>
<b>LA SIAE E I CONTROLLI FISCALI</b> .....	<b>7</b>
<b>LA SIAE E LE "MARCHING BAND"</b> .....	<b>7</b>